SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA ---

(N 164)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TORELLI, BALDINI, LIMONI, CIPELLINI, ALBERTINI, BERMANI e CAGNASSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 AGOSTO 1968

Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1215, recante norme integrative al testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernente il personale insegnante nelle scuole reggimentali

Onorevoli Senatori. — Con l'articolo 1 della legge 2 dicembre 1967, n. 1215, veniva stabilito che « Al fine di provvedere all'insegnamento nelle scuole per militari, ai sensi dell'articolo 97 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, il ruolo organico dei maestri elementari nelle provincie ove nell'anno scolastico 1967-1968 hanno funzionato le suddette scuole, è aumentato con decorrenza dal 1º ottobre 1968 di un numero di posti complessivamente non superiore a 600, in relazione alle esigenze delle medesime scuole ».

Con l'articolo 2 della stessa legge era stabilito che: « I posti di ruolo istituiti a norma dell'articolo 1 sono ricoperti mediante concorso per titoli ed esami, da bandirsi all'entrata in vigore della presente legge, al quale sono ammessi gli insegnanti non di ruolo che, alla data del bando, abbiano prestato servizio nelle scuole reggimentali delle

provincie sedi di concorso per non meno di tre anni scolastici riportando qualifiche non inferiori a « buono » e che risultino in servizio nell'anno scolastico 1967-1968 ».

In ottemperanza a queste norme legislative il Ministero della pubblica istruzione emetteva, in data 16 maggio 1968 l'ordinanza ministeriale n. 4600 per il concorso surriferito.

Questo bando di concorso all'articolo 1, lettera *B*, poneva come condizione per l'ammissione del candidato il limite di età non superiore ai 35 anni.

Il senatore Torelli ritenendo che la *mens legis* era tale da far ritenere che non dovesse sussistere, nella specie, una tale limitazione, rivolgeva al Ministro della pubblica istruzione la interrogazione parlamentare n. 62, alla quale il Ministro in data 12 agosto 1968 dava la seguente risposta:

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

« Va premesso che nei casi in cui il legislatore ha voluto prescindere dal limite di età dei candidati, per l'ammissione ai concorsi ne ha fatto esplicita menzione; basti considerare, ad esempio, l'articolo 8 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente il « concorso speciale riservato », nonchè l'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 469, concernente il concorso magistrale speciale per i maestri delle scuole elementari statali della provincia di Bolzano.

Ne consegue che mancando nella legge 2 dicembre 1967, n. 1215, concernente le scuole reggimentali, una disposizione speciale sull'età dei candidati ai concorsi, ai candidati stessi vanno applicate, in materia, le disposizioni di carattere generale contenute nell'articolo 122 del Testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, in base alle quali ai concorsi ordinari sono ammessi soltanto coloro che hanno età inferiore ai 35 anni.

La medesima limitazione è pertanto contenuta nell'Ordinanza ministeriale (articolo 1, lett. *B*) con la quale è stato bandito il concorso magistrale per posti di ruolo nelle scuole reggimentali ».

A fronte di tale risposta i proponenti del presente disegno di legge ritengono sia indispensabile che il Parlamento dia una interpretazione autentica alla norma di cui all'art. 2 della legge 2 dicembre 1967, numero 1215, perchè tutti i lavori parlamentari e prima ancora le due proposte di legge di iniziativa parlamentare ebbero sempre di mira non soltanto la regolamentazione delle scuole reggimentali su basi moderne e democratiche ma specialmente la necessità di dare agli insegnanti di scuole per militari una sicurezza delle loro posizioni d'incarico.

Su questo punto la proposta di legge Titomanlio ed altri (n. 99 IV legislatura) lamentava appunto che questo tipo di insegnanti « anche dopo aver fornito lodevoli prove di sè nell'esercizio delle loro funzioni sono costretti ad abbandonare la via intrapresa ed a cercare una più duratura sistemazione scolastica, lasciando così ad altri avventizi di susseguirsi con non diversa temporaneità, nel compito già da loro svolto. È facile comprendere i danni inferti da questa situazione di fatto alla serietà ed alla organicità di

questo tipo di scuole, esposte ad una perpetua vicenda di esperienze iniziali ». E aggiungeva: « In campo di diritto, poi, si può ben rilevare la convenienza di concedere riconoscimento giuridico dell'impiego a quelle persone culturalmente idonee che, sopportando sacrificio hanno mantenuto in efficienza l'istituzione, presso cui chiedono la stabilità, per anni ed anni consecutivi ».

A sua volta, la proposta Grilli ed altri (n. 94 IV legislatura) diceva: « Le scuole reggimentali non si possono affidare a tutti i maestri ma a certi maestri, cioè ad elementi già provati, elementi che sono formati nel continuo contatto con i giovani militari analfabeti. È una esperienza che non può essere sostituita da nessun'altra esperienza, da nessuna per quanto approfondita conoscenza pedagogica. Una esperienza che non si distrugge ma resta negli anni e che non deve andare perduta ».

I lavori parlamentari hanno poi manifestato chiaramente la volontà dei legislatori di dare a tutti gli attuali insegnanti delle scuole reggimentali una stabilità d'impiego con la loro immissione nei ruoli degli insegnanti elementari, attraverso un concorso speciale ad essi riservato.

A questo riguardo è indispensabile fare riferimento specialmente alla discussione del disegno di legge avvenuto in Senato in Aula, posto che presso la Camera la discussione avvenne in Commissione in sede deliberante.

Nella seduta del 12 ottobre 1967 vari senatori intervennero nel dibattito ma sull'argomento di cui al presente disegno di legge si soffermarono il senatore Moneti e, in particolare, il senatore Zenti e, con particolare efficacia, l'onorevole Ministro in sede di replica.

Disse il senatore Zenti: « Lo sa il collega Piovano che abbiamo centinaia di maestri nelle scuole reggimentali che totalizzano 10, 12, 15 anni di servizio? Di questo parleremo in seguito, anche per dire che, in fondo, quando all'articolo 2 stabiliamo un concorso speciale con esami, sia pure modesti, ma pur tuttavia selettivi, noi non regaliamo niente a nessuno, ma diamo semplicemente un doveroso riconoscimento a degli insegnanti benemeriti che hanno sacrificato anni ed anni, che hanno raggiunto anche certa età matura, con quel poco di retribuzione e quello scarso stato giuridico che lo Stato ha dato loro ».

E più oltre il senatore Zenti dice: « Non vedo che male ci sia a fare un concorso speciale per i maestri che hanno cinque, dieci, quindici anni e più di servizio particolare nelle scuole reggimentali. In fondo i termini delle prove in base alla legge n. 830 sono ben impegnativi. È vero, non c'è una prova scritta, ma vi sono prove orali di pedagogia, di didattica, di metodologia. Si tratta, quindi, di prove impegnative, anche se in via transitoria per tutte le situazioni pregresse, che ho già citato e che sono venute a crearsi, si salvano i diritti acquisiti in un lungo periodo di meritevole insegnamento ».

Il senatore Moneti, a sua volta, afferma: « ...vi possono essere dei casi eccezionali in cui lo Stato, avendo ricevuto un determinato servizio per un certo numero di anni, non può con molta disinvoltura abbandonare chi lo ha reso ».

Il relatore, senatore Donati, dice: « Potrei osservare ancora che il concorso speciale lo abbiamo ammesso recentemente per gli insegnanti anziani, non idonei, che vengono sistemati proprio — se non mi sbaglio — in questi giorni; non vedo perchè non si debba ricorrere ad un simile tipo di concorso anche per gli insegnanti delle scuole reggimentali».

L'onorevole Ministro, replicando, afferma: « Una ragione altrettanto meritevole mi sembra quella di dare finalmente uno *status* giuridico tranquillo al personale insegnante che si è dedicato per tanti anni all'insegnamento nelle scuole reggimentali. Questi maestri, dei quali alcuni non sono più molto giovani, hanno insegnato per anni nello stato precario di incaricati, con una retribuzione che non si sviluppa durante tutto l'anno, quindi in una situazione certamente di minore tranquillità e senza stabilità giuridica. Tuttavia, essi hanno servito con zelo, hanno bene meritato, hanno dato la loro opera e hanno combattuto con noi e con il Paese la

battaglia contro l'analfabetismo. Mi sembra giusto che a questo personale, insieme con una sistemazione organica del funzionamento di queste scuole, si dia la stabilità giuridica e il pieno riconoscimento dei diritti economici, mediante la immissione nei ruoli ».

È evidente, pertanto, la volontà del legislatore di favorire l'immissione nei ruoli di tutti gli attuali insegnanti senza limitazione di età, e tale volontà risulta ancor più evidente in quanto fu unanime il consenso sul contenuto del primo comma dell'articolo 2 (che prevede appunto il concorso riservato speciale) e che unico dissenso si manifestò nel secondo comma dell'articolo 2 (modalità del concorso) che in definitiva fu poi approvato nel testo originario.

Il Ministero della pubblica istruzione nella formulazione del bando di concorso ha compreso, come condizione di partecipazione al concorso, il limite di età di 35 anni mancando egli afferma: « nella legge 2 dicembre 1967, n. 1215, una disposizione speciale sull'età dei candidati al concorso ».

A sostegno di tale interpretazione il Ministero, nella risposta al senatore Torelli, cita alcuni casi in cui in occasione di disposizioni di legge per concorsi speciali riservati, fu implicitamente inclusa la frase « indipendentemente dal limite di età ».

Il rilievo può ritenersi esatto in omaggio al principio *ubi lex voluit dixit* ma si potrebbe discettare sull'applicabilità o meno della norma speciale prevista dall'articolo 122 del testo unico del 1928 sull'istruzione elementare, allorchè, come nel caso in esame, si tratta di concorso riservato speciale nel quale vengono applicate modalità ben diverse da quelle previste dal cennato testo unico.

Comunque, i proponenti, a superare ogni contrasto interpretativo, ma specialmente allo scopo di aderire alla espressa volontà del legislatore e quindi al fine di tradurre in termini di giustizia il contenuto dell'articolo 2, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1215, presentano al Senato un disegno di legge di interpretazione autentica della sopracitata norma, nella fiducia che il Parlamento vorrà concedere ad esso la sua approvazione.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

L'articolo 2, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1215, deve interpretarsi nel senso che al concorso previsto in detta norma sono ammessi gli insegnanti ivi indicati indipendentemente dal limite di età.